

## AGEVOLAZIONI

### **Credito di imposta per bonifica ambientale**

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Master di specializzazione

## SPORT E TERZO SETTORE: LE RIFORME A CONFRONTO

Scopri di più >



È stato pubblicato il decreto attuativo del **credito di imposta per le erogazioni liberali in denaro**, effettuate nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018, per interventi **ambientali** su **edifici e terreni pubblici**.

Si tratta del **D.P.C.M. 10.12.2021** pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2022, in attuazione del credito di imposta di cui all'[articolo 1, commi da 156 a 161, L. 145/2018](#).

Le erogazioni liberali oggetto dell'agevolazione si riferiscono a **interventi su edifici e terreni pubblici**, sulla **base di progetti presentati dagli enti proprietari**, ai fini di:

- **bonifica ambientale**, intesa come risanamento e riqualificazione di un'area contaminata da rifiuti o sostanze pericolose e dannose per la salute dell'uomo e per l'ambiente;
- **rimozione dell'amianto** dagli edifici, intesa come rimozione ossia eliminazione dei materiali contenenti amianto mediante asportazione, smaltimento e bonifica dell'area;
- prevenzione e risanamento del **dissesto idrogeologico**, intesa come contenimento o rimozione dei fattori che determinano il fenomeno di dissesto;
- realizzazione o ristrutturazione di **parchi e aree verdi attrezzate**, intesa come interventi di sviluppo e valorizzazione del verde urbano e periurbano;
- **recupero di aree dismesse**, intesa come riqualificazione e riutilizzo di un'area non più adoperata, attraverso la ristrutturazione o ricostruzione di manufatti esistenti o la rinaturalizzazione a fini agricoli, ricreativi, sociali.

Il Ministero della transizione ecologica (Mite), tramite **apposito portale web** gestito dallo stesso Ministero, pubblica tutte le informazioni inerenti gli **interventi finanziabili** tramite un'erogazione liberale a sostegno dell'ambiente. L'elenco degli interventi è **continuamente aggiornato** attraverso le segnalazioni delle pubbliche amministrazioni di cui all'[articolo 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001](#).

L'accesso al beneficio avviene previo rispetto della seguente procedura:

- a) il soggetto che intende effettuare un'erogazione liberale **individua l'intervento da sostenere sul portale web** gestito dal Mite e contatta la pubblica amministrazione proprietaria del bene oggetto di finanziamento per **concordare l'importo e i termini** dell'erogazione liberale;
- b) successivamente, il soggetto che intende effettuare l'erogazione liberale **prenota il contributo** comunicando al Mite l'ammontare dell'erogazione liberale e i termini di effettuazione concordati con l'amministrazione proprietaria del bene;
- c) nei **dieci giorni successivi alla prenotazione**, il Mite **comunica al soggetto** che intende effettuare l'erogazione liberale **l'ammissione al contributo, sotto forma di credito di imposta**, secondo il criterio temporale di ricevimento delle richieste **sino all'esaurimento delle risorse disponibili** (pari a 1 milione di euro per l'anno 2019, a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021);
- d) entro i dieci giorni successivi alla comunicazione precedente, il soggetto che intende usufruire dell'agevolazione, a pena di decadenza della prenotazione del contributo, **effettua il versamento con mezzi tracciati** (bonifico bancario, bollettino postale, assegni bancari e circolare, carte di credito, di debito e prepagate), riportando la causale **“Bonus Ambiente”**, seguita dalla denominazione dell'ente beneficiario e dall'oggetto della donazione;
- e) entro trenta giorni dall'avvenuto versamento, le pubbliche amministrazioni proprietarie del bene oggetto di finanziamento **verificano il buon fine del pagamento** e, mediante l'accesso al portale gestito dal Mite, inseriscono i dati relativi all'intervento finanziato, l'esatto importo erogato, nonché i dati identificativi, comprensivi di codice fiscale, dei soggetti che possono usufruire dell'agevolazione;
- f) successivamente, il soggetto che ha effettuato l'erogazione liberale, al fine di usufruire del credito d'imposta, accede al portale gestito dal Mite per **scaricare apposita dichiarazione** prodotta dal portale attestante la donazione, sulla base delle informazioni fornite dai soggetti pubblici, e acconsentire o meno alla pubblicazione dei propri dati identificativi sul sito web istituzionale del Ministero.

Il credito d'imposta è **riconosciuto nella misura del 65 per cento** delle erogazioni liberali in denaro effettuate con mezzi tracciati e spetta alle **persone fisiche** e agli **enti non commerciali** nel limite del 20 per cento del reddito imponibile e ai soggetti **titolari di reddito d'impresa** nel limite del 10 per mille dei ricavi annui. Il credito è **ripartito in tre quote annuali di pari importo** ed indicato in dichiarazione dei redditi nel periodo di riconoscimento e nei successivi sino a conclusione dell'utilizzo.

L'utilizzo è effettuato **esclusivamente in compensazione** attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate. La prima quota annuale del credito d'imposta è utilizzabile **a decorrere dal giorno 10 del mese successivo all'acquisizione della dichiarazione “scaricata” dal**

**portale**; le altre due quote annuali sono utilizzabili, rispettivamente, a decorrere dal primo giorno di ciascuno dei due anni successivi.

L'agevolazione **non concorre alla formazione del reddito** ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'Irap, non rileva ai fini del rapporto di cui agli [articoli 61 e 109, comma 5, Tuir](#), e **non è cumulabile con altra agevolazione fiscale** prevista da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni.

Al credito d'imposta **non si applicano i limiti** di cui all'[articolo 1, comma 53, L. 244/2007](#) (per il quale i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel limite annuale di 250.000 euro) e di cui all'[articolo 34 L. 388/2000](#) (per il quale il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'[articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#), ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in due milioni di euro per ciascun anno solare).